

Domenica, 19 Febbraio 2012 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia

username password [?](#)

Hai più di 30 Anni?

La Laurea è un Traguardo senza Età:
Non perdere altro Tempo! Chiama ora
www.laurea.cepuonline.it

sentenza accertamento

Specialisti in Opposizioni a Tutti gli
Accertamenti da parte del Fisco
www.AgenziaDebiti.it/Accer Annunci Google

IMMIGRAZIONE.biz
IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande e Risposte](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)

Sentenza n. 1351 del 10 febbraio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Respinta la richiesta di visto d'ingresso per turismo



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 306 del 2012, proposto da ***** e ***** elettivamente domiciliati in Roma, via Flaminia n. 189 presso la Sede del TAR Lazio e rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. Alessandra Malmusi del foro di Modena

contro

- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

- AMBASCIATA D'ITALIA A CASABLANCA, in persona dell'Ambasciatore p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del 21.10.2011, con il quale l'Ambasciata d'Italia a Casablanca ha respinto la richiesta di visto d'ingresso per turismo presentata da *****;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 9 febbraio 2012 il dott. Michelangelo Francavilla;

Espletate le formalità previste dall'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

Considerato, in fatto, che i ricorrenti impugnano il provvedimento del 21.10.2011 con il quale l'Ambasciata d'Italia a Casablanca ha respinto la richiesta di visto d'ingresso per turismo presentata da *****;

Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che, secondo quanto in più occasioni evidenziato da questo Tribunale (TAR Lazio – Roma n. 12817/09), allorché richiede il visto d'ingresso per turismo l'interessato deve fornire all'Amministrazione la prova delle condizioni che giustificano le finalità del soggiorno e, nella fattispecie, trattandosi di visto caratterizzato da necessaria temporaneità (confermata dalla durata del soggiorno che non può essere superiore a novanta giorni: artt. 10, 11 e 15, Trattato di Schengen), dei presupposti dai quali si possa ragionevolmente ritenere l'interesse dello straniero a fare rientro nel Paese d'origine onde scongiurare il c.d. « rischio migratorio »;

Considerato che le condizioni in esame possono essere di varia natura, quali l'esistenza di significativi legami familiari (ad es. coniuge e figli) e, soprattutto, l'esercizio di attività economiche, il possesso di fonti di reddito, la titolarità di beni immobili o, comunque, altre circostanze atte a comprovare che nel Paese di provenienza lo straniero abbia il centro dei suoi interessi e che proprio per questo vi farà ritorno al termine del soggiorno in Italia;

Considerato che nella fattispecie l'interessata non ha dimostrato alcuna delle condizioni in esame in quanto, come risulta dalla relazione trasmessa dall'Ambasciata con nota del 24/01/12, non dispone di redditi propri né di un lavoro nel Paese di origine né ha prodotto, a corredo della richiesta di visto, la documentazione comprovante la titolarità di beni immobili;

Considerato che tale circostanza risulta confermata dall'incompletezza documentale della lettera d'invito relativa alle condizioni economiche dell'invitata;

Considerato, pertanto, che l'esistenza del c.d. "rischio migratorio" giustifica il diniego di visto emesso con il gravato provvedimento;

Considerato che, alla luce di quanto fin qui evidenziato, risultano infondate le prime due censure le quali, avendo ad oggetto la violazione degli artt. 7 e 10 bis l. n. 241/90, riguardano vizi procedurali e, come tali, inidonei, secondo quanto previsto dall'art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90, a comportare l'annullamento giurisdizionale dell'atto impugnato stante la natura vincolata e la correttezza sostanziale dello stesso (sul punto si rinvia alle precedenti considerazioni);

Ritenuto, altresì, inaccoglibile, il terzo motivo, in quanto, contrariamente a quanto ivi dedotto, il provvedimento impugnato risulta congruamente motivato attraverso il richiamo alla mancanza di elementi idonei a dimostrare l'insussistenza del c.d. "rischio migratorio" (significativo, in questo senso, è l'inciso: "la Sua intenzione di lasciare il territorio degli Stato membri prima della scadenza del visto non può essere stabilita con certezza");

Ritenuta, infine, infondata la quarta censura (rubricata sub 2) in quanto, come già precisato, il rilascio del visto d'ingresso per turismo è condizionato non solo alla sussistenza dei requisiti previsti dalla direttiva del Ministero dell'Interno del 01/03/00, invocata nella doglianza, ma anche alla mancanza del c.d. "rischio migratorio";

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che la peculiarità della fattispecie induce il Tribunale a disporre, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- 1) **respinge** il ricorso;
- 2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 9 febbraio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Venerdì, 10 Febbraio 2012

[Diventa Mediatore Civile](http://www.mediatoriconciliatori.it) www.mediatoriconciliatori.it

Iscriviti al Corso per Mediatori Legalmente
Riconosciuto. Info ora!

[Prestiti Inpdap 70.000 €](http://www.ConvenzioneInpdap.it) www.ConvenzioneInpdap.it

A Dipendenti Statali e Pensionati Preventivo
Immediato Online !

[Avvocato del Lavoro](http://StudioLegaleFatone.it) StudioLegaleFatone.it

Cause Lavoro senza Anticipo. Richiedi Parere on
line

Annunci Google

News



[Rapporto sull'integrazione, prima su tutte è il Friuli Venezia-Giulia](#)

Il Friuli Venezia-Giulia si conferma come la Regione che in termini di inserimento socio-occupazionale eccelle su tutte ...

[Leggi tutto »](#)

[Primo marzo 2012, sarà ancora sciopero degli immigrati](#)

La data del primo marzo è diventata ormai un punto cruciale per manifestare contro il " razzismo istituzionale della ...

[Leggi tutto »](#)

[Aumentate in Europa le domande di asilo](#)

Le richieste di asilo sono aumentate nell'Unione europea: nel secondo trimestre 2011 sono state quasi 69 mila, ...

[Leggi tutto »](#)

[Crisi economica, il 44% degli stranieri ha lavoro fisso](#)

Della profonda crisi economica non sembrano risentirne gli immigrati che da un'analisi della [Leggi tutto »](#)

[Lega, anche in Italia sito web anti-immigrati](#)

C'erano state già tantissime polemiche sull'apertura del sito-bacheca anti-immigrati del partito olandese Pw, guidato ...

[Leggi tutto »](#)

[Il Presidente della Commissione per le Migrazioni chiede il miglioramento della direttiva sul ricongiungimento familiare UE](#)

"Il ricongiungimento familiare è un elemento importante del diritto alla vita familiare e una parte essenziale del ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)


Help.Immigrazione

- > [Sono una cittadina ucraina ...](#)
- > [Sono un cittadino marocchino...](#)
- > [Sono una lavoratrice ...](#)

- > [Sono una lavoratrice ...](#)
- > [Se assumo una persona ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)



Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) |

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891